

(N. 1289)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1965

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 febbraio 1963, n. 129, affida al Ministero dei lavori pubblici la preparazione di un piano regolatore generale degli acquedotti, stabilendo che il piano stesso dev'essere deliberato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato interministeriale per la ricostruzione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, e cioè entro il 17 marzo 1965.

Peraltro, la complessità dei temi d'indagine sui quali devono articolarsi le previsioni del piano, la vastità e l'importanza dello studio che esso richiede ed al quale si accompagna, come presupposto necessario, il minuzioso ed accurato lavoro di ricerca delle sorgenti e della loro portata, hanno dimostrato, in pratica, che due anni non sono

sufficienti per portare a compimento la preparazione del piano, come del resto era stato già rilevato dal relatore di maggioranza nel corso della discussione parlamentare della legge n. 129.

L'imminente scadenza del termine rende quindi necessario ed urgente prorogarlo con legge; così come occorre prorogare gli altri termini che con il primo delimitano — nel sistema della legge n. 129 — una serie coordinata di adempimenti: e cioè, il termine entro il quale, successivamente, il piano deve essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 3, comma quarto della legge n. 129), e quello che l'articolo 5 della legge prefigge al Governo autorizzandolo ad emanare, in vista dell'attuazione del piano, norme delegate per disciplinare vari aspetti dell'utilizzazione delle risorse idriche e della realizzazione delle opere a tal fine occorrenti.

Tutti questi termini sono prorogati di due anni con l'articolo 1 del presente disegno di legge.

Nella stessa misura in cui si proroga l'*iter* formativo del piano occorre naturalmente consentire al Ministero dei lavori pubblici di continuare a valersi delle disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 129, che prevede, per un periodo di tre anni, la facoltà di affidare incarichi ad enti o a liberi professionisti e di assumere « personale tempo-

raneo specializzato » per studi, ricerche, indagini esecutive, eccetera.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si proroga perciò di due anni anche il termine stabilito dall'articolo 4 della legge n. 129.

Infine l'articolo 3 del disegno di legge completa la procedura di deliberazione del piano stabilita dall'articolo 3 della legge n. 129, aggiungendovi — *ratione materiae* — il concerto del Ministro delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano regolatore generale degli acquedotti, è prorogato di due anni. Sono parimenti prorogati di due anni il termine per l'approvazione del piano di cui al quarto comma dell'articolo 3 e quello del primo comma dell'articolo 5.

Art. 2.

L'articolo 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, è così modificato:

« Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad enti e liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi ».

Art. 3.

Ad integrazione dell'articolo 3, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, il progetto di piano è deliberato di concerto anche con il Ministro delle finanze.